

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1957

(68<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

### INDICE

Disegno di legge:

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455) (D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . Pag.	815, 816, 817, 818, 819, 824
AZARA, relatore . . . . .	816, 817, 818, 819
BATTISTA . . . . .	824
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	819

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Cerabona, Franza, Gavina, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Tessitori e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Borrelli e Leone sono

sostituiti rispettivamente dai senatori Imperiale e Negro.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Battista.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti ».

Come i colleghi ricorderanno, il presente disegno di legge fu da noi discusso nel corso di precedenti sedute, durante le quali fu esaurita la discussione generale e si procedette all'approvazione dei primi 18 articoli, cioè di tutto il Capo I del disegno di legge. In una seduta dell'ottobre scorso il disegno di legge fu posto di nuovo all'ordine del giorno, ma, di fronte alle numerose osservazioni contenute nel parere della Commissione finanze e tesoro e di fronte al parere negativo del Ministero del lavoro (comunicato dal Sottosegretario di Stato Scalfaro), decidemmo di conferire ad una Sottocommissione l'incarico di approfondire l'esame degli aspetti finanziari e previdenziali del disegno di legge.

Tale Sottocommissione si è riunita nella settimana scorsa ed ha raggiunto l'accordo su numerosi emendamenti da apportare al disegno di legge. Il relatore, senatore Azara, è pregato di riferire in proposito.

AZARA, *relatore*. La Sottocommissione della quale ha fatto cenno il Presidente, composta dallo stesso Presidente, da chi vi parla (nella sua qualità di relatore) e dai colleghi De Pietro e Marzola (assente il senatore Nacucchi), ha accuratamente esaminato il testo degli articoli che debbono ancora essere approvati e, con la collaborazione del senatore Battista, proponente del disegno di legge e rappresentante della categoria degli ingegneri ed architetti, ha concordato alcuni emendamenti che si ritiene possano soddisfare le esigenze prospettate nel parere della Commissione finanze e tesoro, senza diminuire la funzionalità della Cassa.

PRESIDENTE. È quindi opportuno riprendere l'esame del presente disegno di legge (Capitoli II e III), esaminando gli emendamenti da apportare a ciascun articolo.

## CAPO II.

### *Della gestione finanziaria.*

#### Art. 19.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di aprile il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*(È approvato).*

## CAPO III.

### *Del patrimonio.*

#### Art. 20.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti ai sensi del successivo articolo 22 della presente legge e dai proventi di cui agli articoli 23 e 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità;

d) dalle attività della Cassa di assistenza dei sindacati nazionali fascisti degli ingegneri riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, che, ad ogni effetto, dovrà intendersi assorbita dalla Cassa di cui alla presente legge.

AZARA, *relatore*. A questo articolo la Sottocommissione propone di apportare i seguenti emendamenti: alla lettera a) sopprimere, per ragioni di forma, la parola « successivo »; sopprimere inoltre tutta la lettera d), perchè non sembra opportuno fissare una norma che disponga isolatamente nei riguardi di una questione che è invece di carattere generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore alla lettera a) dell'articolo 20, tendente a sopprimere la parola « successivo ».

*(È approvato).*

Metto ai voti la proposta di sopprimere l'intera lettera d) dell'articolo 20.

*(È approvata).*

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

## Art. 21.

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;

c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

AZARA, *relatore*. A questo articolo si propone il seguente emendamento: sostituire il testo della lettera b) con il seguente: « b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio », e ciò perchè soltanto tali istituti offrono sicura garanzia

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sostituire il testo della lettera b) dell'articolo 21 con il seguente: « b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio »;

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 22.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che verrà fissato nella Assemblea dei delegati.

Gli iscritti che siano già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione all'impiego o ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.

AZARA, *relatore*. Gli emendamenti che si è ritenuto di proporre a questo articolo sono:

aggiungere alla fine del primo comma le parole: « ma che non potrà essere superiore a lire 48.000 annue » (e ciò perchè è opportuno fissare un massimo che non superi le possibilità finanziarie di tutti gli iscritti);

al secondo comma, terza riga, sopprimere le parole: « all'impiego o » (perchè questa possibilità è esclusa da precedenti articoli)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 22 le parole: « , ma che non potrà essere superiore a lire 48.000 annue ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma dell'articolo, le parole « all'impiego o ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

## Art. 23.

Le approvazioni di progetti, le autorizzazioni all'esecuzione di opere, le concessioni governative, provinciali e comunali, per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti in base alle leggi, decreti e regolamenti, sono assoggettati alle seguenti tassazioni a favore della Cassa esclusivamente a carico del committente:

- 1) progetti ed elaborati il cui costo dell'opera sia inferiore a lire 1.000.000 . . . . . L. 3.000
- 2) progetti ed elaborati per importi superiori a lire 1.000.000 e fino all'importo di lire 5.000.000 . . » 5.000

3) per importi superiori a lire 5 milioni e fino a lire 500.000.000 = l'1 per mille dell'importo dei lavori.

4) per importi superiori a lire 500.000.000 la tassa è costante e pari lire 500.000.

Sulle parcelle delle prestazioni professionali previste dalle tariffe nazionali per gli ingegneri e architetti (e non contemplate dal paragrafo 1°) verrà applicata una tassa dell'1 per cento sull'ammontare liquidato a favore del professionista con esclusione dell'importo per rimborso spese e tasse.

Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione di cui sopra non è richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

In particolare per tutte le costruzioni che richiedano rilascio di licenze edilizie da parte delle autorità comunali il contributo che deve essere versato alla Cassa sarà determinato nella misura del 15 per cento dell'imposta del dazio comunale relativo ai materiali di costruzione che il richiedente deve pagare al Comune. Tale contributo sarà sempre dal richiedente versato anche se la costruzione è esente per legge dal dazio.

I pubblici ufficiali non potranno rilasciare definitivo atto di approvazione, autorizzazione o concessione, in base al quale il richiedente possa eseguire l'opera richiesta, se il committente non dimostra l'effettivo pagamento di quanto dovuto alla Cassa di previdenza in base al presente articolo.

AZARA, *relatore*. La Sottocommissione, in relazione anche al parere della Commissione finanze e tesoro, ha ritenuto di proporre, in questo articolo, i seguenti emendamenti:

secondo comma: sopprimerlo integralmente, in quanto ciò che in esso è previsto, è sembrato una imposizione troppo grave;

terzo comma: sostituire (per ragioni di forma) le parole « di cui sopra » con le parole: « indicate nel comma precedente »;

quarto comma: sopprimerlo integralmente, perchè è stato ritenuto eccessivo richiedere contributi anche per costruzioni esenti dal dazio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 23, proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo, le parole: « di cui sopra » con le parole: « indicate nel comma precedente ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 23, proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 23, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 24.

La percentuale a carico del committente o dei committenti sulle retribuzioni per incarichi giudiziari o per incarichi non di progettazione affidati da Enti pubblici ad ingegneri o architetti iscritti alla Cassa è fissata nella misura del 6 per cento.

Le modalità di riscossione saranno fissate dall'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 5.

AZARA, *relatore*. Si propone l'integrale soppressione di questo articolo — col pieno consenso anche del rappresentante degli ingegneri ed architetti — perchè la tassa ivi prevista è sembrata un'imposizione inopportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24 del disegno di legge, che il relatore propone di sopprimere.

(Non è approvato).

## Art. 25.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a sei mesi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo articolo propongo il seguente emendamento: nel primo comma, dopo le parole « nella gestione della Cassa » aggiungere: « o », in modo che la dizione risulti così formulata: « nella gestione della Cassa, o qualora per la carenza degli organi ».

Per quanto riguarda l'ultimo comma di questo articolo, non so se sia opportuno approvarlo. Domando il parere del relatore.

AZARA, *relatore*. Si può stabilire una durata non superiore ad un anno, anziché a sei mesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario all'articolo 25, tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « nella gestione della Cassa » la parola « o ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo, alle parole: « superiore a sei mesi » le parole « superiore ad un anno ».

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 25, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato)

AZARA, *relatore*. La Sottocommissione ha infine ritenuto di proporre la seguente disposizione transitoria:

« Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari

organi della Cassa sono esercitati da un Commissario nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto col Ministro di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo, costituente una disposizione transitoria, del quale il relatore ha dato testè lettura.

(È approvato)

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, do lettura del testo di tutti gli articoli approvati, quale risulta a seguito delle necessarie modificazioni di coordinamento.

## CAPO I.

*Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa.*

## Art. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri e degli architetti.

La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

## Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare la previdenza e la assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

## Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

## Art. 4.

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento previdenziale in dipendenza dell'esercizio professionale hanno diritto alla integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competerà comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalità che stabilirà il regolamento di cui all'articolo successivo.

#### Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su parere conforme del Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'articolo 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) il contributo a carico degli iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 22 e le norme di applicazione dei contributi a carico dei committenti, di cui all'articolo 23.

b) il sistema da adottare per la previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, l'importo e le modalità di liquidazione della previdenza, la specie e l'ammontare delle prestazioni per l'assistenza ed i requisiti per avervi diritto;

c) i criteri per la liquidazione della previdenza a favore degli iscritti colpiti da invalidità permanente e quelli necessari per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.

#### Art. 6.

Gli organi della Cassa sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Comitato nazionale dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 7.

Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Sia il Presidente che il Vice Presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

#### Art. 8.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

Per le modalità di elezione valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 9.

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) deliberare di approvare e di proporre il regolamento di attuazione per la previdenza

ed assistenza e le eventuali successive modifiche, secondo quanto disposto dall'articolo 5:

c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i tre revisori effettivi ed i tre supplenti, di sua competenza;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

f) stabilire ogni anno in base al bilancio consuntivo la percentuale delle entrate da devolversi alla assistenza degli iscritti.

#### Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a), b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

#### Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il Presidente e fra i suoi membri architetti il Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 12.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

#### Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) predisporre il Regolamento di attuazione della presente legge, in relazione a quanto disposto dall'articolo 5 e tutte le modifiche allo stesso che appariranno successivamente convenienti;

b) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) deliberare sul regolamento organico del personale;

d) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

e) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

f) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso, da leggi, decreti e regolamenti.

#### Art. 14.

La Giunta esecutiva si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### Art. 15.

La Giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;

f) delibera in caso d'urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9;

g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

#### Art. 16.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

#### Art. 17.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

#### Art. 18.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.



## CAPO II.

*Della gestione finanziaria.*

## Art. 19.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di aprile il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il Bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## CAPO III.

*Del patrimonio.*

## Art. 20.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 22 della presente legge e dai proventi di cui all'articolo 23 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.

## Art. 21

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiari e in titoli equipollenti alle cartelle fondiari;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;

c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

## Art. 22.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che verrà fissato nella Assemblea dei delegati, ma che non potrà essere superiore a lire 48.000 annue.

Gli iscritti che siano già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.

## Art. 23.

Le approvazioni di progetti, le autorizzazioni all'esecuzione di opere, le concessioni governative, provinciali e comunali, per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti in base alle leggi, decreti e regolamenti, sono assoggettati alle seguenti tassazioni a favore della Cassa esclusivamente a carico del committente:

- 1) progetti ed elaborati il cui costo dell'opera sia inferiore a lire 1.000.000 . . . . . L. 3.000
- 2) progetti ed elaborati per importi superiori a lire 1.000.000 e fino all'importo di lire 5.000.000 » 5.000
- 3) per importi superiori a lire 5 milioni e fino a lire 500.000.000 = l'1 per mille dell'importo dei lavori,
- 4) per importi superiori a lire 500.000.000 la tassa è costante e pari a lire 500.000.

Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione, indicate nel comma precedente, non è richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

I pubblici ufficiali non potranno rilasciare definitivo atto di approvazione, autorizzazione o concessione, in base al quale il richiedente possa eseguire l'opera richiesta, se il committente non dimostra l'effettivo pagamento di quanto dovuto alla Cassa di previdenza in base al presente articolo.

#### Art. 24.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

#### *Disposizione transitoria.*

#### Art. 25.

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un Commissario nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

**BATTISTA.** Al momento della votazione finale desidero ringraziare la Commissione, anche a nome di tutti gli ingegneri ed architetti italiani, per l'accurato studio al quale ha sottoposto il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari